



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16, comma terzo, D.L. n. 228/2021 *"Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare"*, ai sensi del quale *"il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022"*;

visto il cit. D.L. n. 228/21 conv. in L. 15/2022 con il quale è stato prorogato il termine allo svolgimento delle udienze da remoto al 30 aprile 2022;

visti i precedenti decreti di questa Presidenza;

rilevato che **dal 2 maggio 2022** le udienze si svolgeranno in base alle modalità stabilite dall'art. 16 D.L. 119/18 come modificato dal Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 art. 135 che prevede:

"La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base

dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza”;

rilevato che il comma 2 del cit. art. 135 sostituisce integralmente il comma 4 dell'art. 16 del D.L. n. 119/18 relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica che in camera di consiglio, per cui occorre far riferimento, ai fini della interpretazione della citata disposizione solamente a tale ultima norma;

ritenuto che la predetta norma (che non appare “ictu oculi” chiara), può essere interpretata in due diversi modi:

PRIMA OPZIONE INTERPRETATIVA

In base al combinato disposto del primo ed ultimo alinea dell'art. 16 cit. è possibile prevedere da parte della Commissione Tributaria l'udienza a distanza sulla base dei criteri che saranno indicati dal Presidente della Commissione; troverebbe, così, giustificazione l'ultimo alinea che prevede *“I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza”;*

nel caso in cui, invece, venga disposta l'udienza in presenza troverà applicazione il secondo comma del cit. art. 16 che prevede la facoltà per le parti di richiedere, nelle modalità indicate, l'udienza da remoto.

Una tale interpretazione appare anche costituzionalmente rispettosa del principio di uguaglianza interpretandosi la norma nel senso che sia le parti che “i giudici” (per tali dovendosi intendere i Presidenti di sezione) possono disporre l'udienza a distanza, anche per non disperdere la positiva esperienza dell'UAD, sia pure originata dalla pandemia.

SECONDA OPZIONE INTERPRETATIVA

La disciplina della trattazione della causa ritorna ad essere a regime (**dal 2 maggio**) quella già prevista dagli art. 33 e 34 del d.lgs. 546/1992 caratterizzata dalla camera di consiglio (regola generale) e dalla pubblica udienza su impulso di parte, in presenza.

Il collegamento da remoto potrebbe essere richiesto esclusivamente dalle parti processuali fino all'emissione dell'avviso di trattazione non dal giudice e solo in tal caso la possibilità dell'UAD viene estesa anche ai segretari e ai giudici.

I Presidenti di sezione, previo decreto del Presidente di Commissione, dovranno individuare le cause per le quali è possibile il collegamento da remoto su richiesta delle parti.

§§§§§§§§§§§§

Non appare risolutiva, ai fini della interpretazione della norma, neanche la relazione illustrativa al c.d. decreto bilancio (che appare contraddittoria in quanto mentre da un lato indica che *"soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza..."* dall'altro prevede che *"i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l'udienza a distanza e quindi autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto"*.

Stante il rilievo che assumono le modalità di svolgimento dell'udienza appare opportuno **un sollecito intervento del legislatore al riguardo.**

Trattandosi di opzione interpretativa ciascun Presidente di sezione, di concerto con i Vice Presidenti e sentiti i giudici, potrà optare per quella che ritiene più aderente alla lettera della legge, specificando, in fase di predisposizione delle udienze se trattasi di udienza in presenza o da remoto.

Si individuano i seguenti criteri in base ai quali debba essere, comunque, autorizzata solo l'udienza in presenza:

- a) Complessità della causa;
- b) Valore della stessa;
- c) Richieste motivate delle parti (da valutare in base ai criteri sub. a) e b);
- d) Valutazione dell'emergenza sanitaria Covid 19 al fine di evitare assembramenti nei locali della Commissione.

Con riferimento alle ulteriori modalità di svolgimento delle udienze si individuano i seguenti criteri:

1. Nel caso di **udienza in presenza** tutto il collegio giudicante dovrà essere presente in Commissione, unitamente al Segretario;
2. Nel caso di **udienza con tutte le cause trattate a distanza** tutti o parte dei componenti del collegio e il Segretario potranno anche collegarsi da remoto se anche tutte le parti sono collegate da remoto;
3. Nel caso di **udienza a distanza "mista"**, (cioè con almeno una delle parti in presenza) è opportuna la presenza presso la sede della Commissione del Collegio e del segretario;

4. Nel caso di **udienza in presenza con solo qualche causa a distanza**, tutti i componenti del Collegio e il Segretario dovranno essere in presenza presso la sede della Commissione;
5. **Non è più prevista la decisione sulla base degli atti** per cui le modalità di decisione sono ridotte a due (pubblica udienza in presenza o a distanza e decisione in camera di consiglio ove non sia richiesta la pubblica udienza);
6. **L'udienza da remoto** potrà essere chiesta, in ogni caso, anche da una sola parte nel ricorso, nel primo atto difensivo o in altra istanza, da depositare prima della fissazione dell'udienza (art. 16 comma 4); non occorre l'accettazione della controparte. È possibile, in tal caso, la celebrazione della udienza in modalità "mista", con una parte in presenza e altra a distanza, ma sempre con il collegio e il Segretario presenti fisicamente in Commissione, nel caso in cui le altre udienze fissate si svolgano in presenza;
7. L'istanza di partecipazione alla udienza "da remoto" deve essere depositata "prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgvo 546/92" (comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima);
8. Se l'istanza viene presentata dopo che è stato già fatto l'avviso di trattazione, non prevedendo la norma alcuna ipotesi di nullità/inefficacia dell'istanza, né qualificando il termine come perentorio o a pena di decadenza, è facoltà del Presidente del Collegio autorizzare, per la sola parte richiedente, l'udienza a distanza, purché venga proposta almeno 10 gg liberi prima dell'udienza, al fine di consentire alla segreteria le comunicazioni attinenti l'udienza da remoto.
9. Rimangono valide le richieste di trattazione in pubblica udienza, in presenza o a distanza, precedentemente formulate ed i relativi difensori saranno considerati presenti, nel caso di UAD, a tutti gli effetti;
10. Nell'inviare la mail contenente il link per il collegamento alla UAD si evidenzierà che *"l'udienza è prevista in VDC con facoltà delle parti che non hanno richiesto la UAD di partecipare da remoto o di recarsi presso i locali della Commissione all'orario previsto per la UAD"*

Rilevato il perdurare, sia pure con effetti più limitati, dell'emergenza epidemiologica COVID-19 occorre il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle varie Autorità, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti

ravvicinati tra le persone e al riguardo, si indicano le ulteriori **modalità di svolgimento delle udienze in presenza**:

- a) il Presidente del Collegio dovrà prevedere **fasce orarie differenziate** per udienza e nella determinazione dell'orario si terrà conto, ove possibile, della verosimile durata delle cause, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte;
- b) I ruoli di udienza dovranno essere predisposti ponendo in successione i ricorsi che riguardano lo stesso Ufficio o Ente Locale o le medesime parti, per regolamentare l'afflusso ai locali della Commissione
- c) le parti potranno accedere ai locali della Commissione non prima di 10 minuti rispetto all'orario di ciascuna udienza, rispettando le disposizioni sanitarie in materia (misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, uso della mascherina FFP2), ed attendendo nelle previste sale di attesa la chiamata da parte del segretario di sezione;

Si comunichi a tutti i magistrati in servizio presso la CTR Campania, al Direttore della CTR Campania e ai segretari di sezione.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ai Consulenti del lavoro della Campania, al Garante del Contribuente per la Campania.

Napoli 19 aprile 2022

Il Presidente della CTR Campania

dr. Alfredo Montagna

firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/1993